

## **1. ASPETTI GENERALI**

La presente appendice al regolamento FSR EBURT disciplina le specifiche modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore turismo, istituito presso EBURT ai sensi dall'accordo sindacale regionale del 22 giugno 2009, quali straordinarie MISURE ANTICRISI, a salvaguardia dell'occupazione, in armonia con gli indirizzi e i criteri istituzionali regionali e nazionali.

Il presente Regolamento del FSR EBURT - MISURE ANTICRISI si applica transitoriamente, nel biennio 2009 e 2010, retroattivamente dal 1° gennaio 2009, con riferimento alle situazioni di crisi aziendali che si determineranno nei territori. Per effetto del suddetto accordo sindacale, lettera i), per tale periodo, le prestazioni collegate a periodi di sospensione e così come previste nell'Accordo sottoscritto il 19/12/2008 sul Fondo Sostegno al Reddito, la percentuale indicata come integrativa al 60% delle retribuzioni è da intendersi, per il biennio 2009-2010, pari almeno al 20% dell'indennità di disoccupazione spettante. Pertanto ai lavoratori aventi diritto alla DS ordinaria e/o la CIGO, viene revocato, salvo ripristino di cui al medesimo accordo lettera j), il trattamento di cui ai punti 2; 3 e 4 del regolamento ordinario FSR EBURT – Prestazioni e relativo importo.

Gli interventi trattati nella presente appendice, integrativi all'indennità di disoccupazione, riguardano i casi di mantenimento occupazionale nelle aziende per le quali non è previsto il trattamento di integrazione salariale in favore lavoratori.

## **2. STANZIAMENTI**

EBURT destina per le forme di sostegno al reddito, di cui al punto 1 della presente appendice, il Fondo Sostegno al Reddito accantonato a tale titolo.

Le richieste di FSR provenienti dai CST verranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse contabilizzate, con il principio di proporzionalità in ragione della provenienza del gettito dei singoli territori e relativo budget. EBURT produrrà per ogni CST relativo report.

## **3. REQUISITI GENERALI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

### **REQUISITI SOGGETTIVI PER LE AZIENDE**

Per beneficiare degli interventi FSR EBURT - MISURE ANTICRISI è necessario che il datore di lavoro dimostri di aver versato la quota di finanziamento all'Ente Bilaterale da almeno 12 mesi precedenti la richiesta di intervento e applichi integralmente i contratti collettivi e integrativi ivi compreso il versamento al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa.

Le aziende che non siano in regola con i versamenti all'Ente possono accedere alle forme di intervento previste dal presente Regolamento FSR EBURT - MISURE ANTICRISI a fronte dell'iscrizione ad EBURT e del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari allo 0,40% calcolato su paga base e contingenza di tutti i dipendenti in forza da almeno 12 mesi precedenti l'evento relativo all'intervento richiesto o dalla data di costituzione se successiva.

In tal caso le aziende dovranno presentare ad EBURT:

- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva al 1/1/2008;
- copia dei DM10 relativi al periodo oggetto del versamento.

### **REQUISITI SOGGETTIVI PER I LAVORATORI**

Per beneficiare degli interventi previsti dal FSR EBURT - MISURE ANTICRISI i lavoratori devono avere un'anzianità di servizio, continuativa presso la stessa azienda, non inferiore a 3 mesi. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti, di cui art.7 L.33/09, e ai contratti a tempo determinato se la sospensione per cui si richiede l'integrazione all'indennità di disoccupazione si verifica nella vigenza del rapporto, nei termini del requisito previsto e con indennizzo del FSR EBURT non superiore al periodo lavorato.

Qualora l'INPS non eroghi l'indennità di disoccupazione o ne sospenda l'erogazione, per qualsiasi causa, il FSR EBURT non corrisponderà la relativa integrazione; qualora l'INPS eroghi l'indennità di disoccupazione in misura ridotta, l'Ente Bilaterale non sarà tenuto a corrispondere la relativa differenza.

#### **REQUISITI OGGETTIVI**

Per beneficiare degli interventi previsti dal FSR EBURT - MISURE ANTICRISI deve essere sottoscritto apposito accordo sindacale fra le parti aziendali interessate da allegarsi alla richiesta di intervento.

In tale accordo devono essere specificati:

- causa della richiesta di intervento;
- i nominativi dei lavoratori interessati;
- la durata dell'intervento in costanza di rapporto di lavoro.

A tale accordo deve essere allegato l'elenco dei lavoratori interessati alla sospensione sottoscritto per adesione.

#### **4. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

L'accordo di sospensione dell'attività deve prevedere periodi di sospensione a zero ore anche non continuativi, con durata minima di sospensione e di eventuale ripresa dell'attività non inferiore ad una giornata lavorativa, salvo motivate eccezioni da individuarsi con l'accordo sindacale di cui al punto 3.3.

#### **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ - INDENNITÀ**

In caso di sospensione dell'attività, il FSR EBURT - MISURE ANTICRISI riconoscerà a ciascun lavoratore sospeso per un periodo massimo, anche non continuativo, di 90 giorni, un'indennità integrativa lorda pari ad almeno il 20% dell'indennità di disoccupazione spettante al lavoratore stesso.

Il FSR EBURT - MISURE ANTICRISI corrisponderà le indennità di propria competenza a seguito del verificato riscontro, tramite il CST, della comunicazione INPS o della relativa distinta di bonifico attestante l'importo della indennità di disoccupazione computata e destinata al lavoratore.

Le indennità spettanti a ciascun lavoratore verranno erogate da EBURT tramite l'azienda, con accredito sul conto corrente a mezzo bonifico bancario. L'azienda ha l'obbligo di corrispondere ai lavoratori le suddette indennità nella busta paga del mese successivo all'accredito. L'importo versato sarà al netto delle trattenute destinate al pagamento di tutti gli oneri fiscali e contributivi che il datore di lavoro ed il lavoratore siano eventualmente tenuti a pagare sulle suddette indennità. EBURT si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

Tale adempimento solleva EBURT da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta.

Nei casi di insolvenza accertata e/o fallimento EBURT erogherà le indennità di propria competenza direttamente al lavoratore.

I periodi di malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, congedi parentale, ferie, permessi festività e di indennità di disoccupazione ordinaria per sospensione con l'intervento integrativo della Bilateralità, eventualmente già fruita, sono incompatibili con le prestazioni a carico di EBURT.

Per consentire al lavoratore di beneficiare delle forme di intervento di cui ai punti precedenti, l'azienda deve presentare al FSR STRAORDINARIO EBURT tramite il CST del territorio ove è situata, la domanda redatta su apposita modulistica (mod. FSR 2.2 – MISURE ANTICRISI 2009/10) entro 10 giorni dalla stipula dell'accordo sindacale.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia dell'accordo sindacale e relativo allegato (elenco dei lavoratori interessati controfirmato);
- copia di comunicazione dell'INPS o distinta attestante l'indennità di disoccupazione computata e destinata al lavoratore (contestualmente o successivamente alla domanda).

Ai lavoratori sospesi, in possesso dei suddetti requisiti ma privi del diritto alla DS o alla CIGO, EBURT riconoscerà il contributo previsto dall'accordo sindacale regionale 19 dicembre 2008 nel limite del massimale INPS. Alla richiesta da effettuarsi tramite mod. FSR EBURT 2.1, devono essere allegati:

- copia dell'accordo sindacale e relativo allegato (elenco dei lavoratori interessati controfirmato);
- copia estratto contributivo per ciascun lavoratore interessato che evidenzi il periodo contributivo non congruo per il diritto alla DS o alla CIGO.

EBURT ha il compito di autorizzare, anche tramite i CST, in costanza delle condizioni di cui sopra e fino a concorrenza degli importi stanziati per il biennio 2009 e 2010 a tale finalità, la concessione degli interventi a carico del FSR EBURT - MISURE ANTICRISI.

Le domande verranno esaminate da apposita Commissione Paritetica Bilaterale in seno al CST di riferimento che apporrà il visto di conformità previa verifica della completezza della domanda e del possesso dei requisiti necessari previsti dall'accordo sindacale regionale e dal presente regolamento.

Sarà facoltà del CST di richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda. In caso di incompletezza dei dati l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni.

Le indennità sono erogate da EBURT in base al regime fiscale previdenziale previsto dalla normativa vigente.



**Spett.le**

**EBURT - Ente Bilaterale**

**Unitario Regionale Turismo dell'Emilia Romagna**

**Via Tiarini, 22**

**Bologna**

**AUTOCERTIFICAZIONE**

(Art. 2 L. 4 gennaio 1968 n. 15, art. 3, comma 10, L. 15 marzo 1997 n. 127, art. 1 Dpr 20 ottobre 1998 n. 403)

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

domiciliato a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA' :**

di non avere svolto attività lavorativa, a qualsiasi titolo prestata, presso altra azienda per il periodo dal.....al.....

Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione precedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

Sono a conoscenza che la mancata accettazione della presente dichiarazione, quando le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Legge sulla Privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge. Letto, confermato e sottoscritto il \_\_\_\_\_

**IL DICHIARANTE**

\_\_\_\_\_

**LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA**

(Art. 2 L. 4 gennaio 1968 n. 15, art. 3, comma 10, L. 15 maggio 1997 n. 127)